



ALLEGATO A.

Legenda dei reati

A.1 Legenda dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001).....	2
A.2 Legenda dei reati societari (art. 25 ter del Dlgs 231/2001)	3
A.3 Legenda altri reati previsti dal Dlgs 231/2001	9



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001

20 dicembre 2010



A.1 Legenda dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, Dlgs 231/01)

- (a) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- (b) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- (c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- (d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- (e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, Dlgs 231/01)

- (a) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- (b) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- (c) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- (d) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- (e) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- (f) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- (g) Concussione (art. 317 c.p.).



A.2 Legenda dei reati societari (art. 25 ter del Dlgs 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

- 1) Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
- 2) La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- 3) La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
- 4) In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
- 5) Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622, co.1 e 3 c.c.)

- 1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001

20 dicembre 2010



comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3) Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Falso in prospetto (art. 2623, co.1 e 2 c.c.)

(L'art. 2623 del c.c. è stato soppresso dalla L. 262/2005. Il falso in prospetto è oggi regolato dall'art. 173 bis del TUF, ma l'art. 25 ter del Dlgs 231/2001 non è stato aggiornato. Per il principio di "stretta legalità" il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa a meno che non intervenga un adeguamento).

1. Chiunque allo scopo di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha cagionato loro un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 2624, co.1 e 2 c.c.)

(L'art. 2624 del c.c. è stato soppresso dal Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39. Tale ipotesi di reato è oggi regolata dall'art. 27 del citato decreto, ma l'art. 25 ter del Dlgs 231/2001 non è stato aggiornato. Per il principio di "stretta legalità" il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa a meno che non intervenga un adeguamento).



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001

20 dicembre 2010



- 1) I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
- 2) Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)

(Il Dlgs 27 gennaio 2010 , n. 39, ha modificato l'art. 2625 in esame eliminando il riferimento alla società di revisione. Si applica come sopra il principio di "stretta legalità" in attesa di un adeguamento del Dlgs 231/2001).

- 1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (eliminato: o alle società di revisione), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
- 2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58

Indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.)

- 1) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

- 1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001

20 dicembre 2010



ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2) La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2) La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3) Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

1) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001

20 dicembre 2010



2) All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

1) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

1) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

1) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001

20 dicembre 2010



pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2) Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.



A.3 Legenda altri reati previsti dal Dlgs 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis, Dlgs 231/2001)

- (a) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- (b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- (c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- (d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- (e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- (f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- (g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- (h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- (i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- (j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- (k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter, Dlgs 231/2001)

- (a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- (b) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- (c) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- (d) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- (e) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- (f) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);



- (g) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Falso nummario (Art. 25 bis, Dlgs 231/2001)

- (a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- (b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- (c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- (d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- (e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- (f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- (g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- (h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- (i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- (j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis 1, Dlgs 231/2001)

- (a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- (b) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- (c) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- (d) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- (e) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- (f) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- (g) Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);



- (h) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Reati con finalità di terrorismo (Art. 25 quater, Dlgs 231/2001)

- (a) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- (b) Assistenza agli associati che punisce chiunque dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche o eversive (art. 270-ter c.p.);
- (c) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- (d) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- (e) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- (f) Istigazione a uno dei reati qui indicati (art. 302 c.p.).

Mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater 1, Dlgs 231/2001)

- (a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies, Dlgs 231/2001)

- (a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- (b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- (c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- (d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- (e) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- (f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- (g) Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- (h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies, Dlgs 231/2001)

- (a) Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- (b) Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001

20 dicembre 2010



Omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 25 septies, Dlgs 231/2001)

- (a) Omicidio colposo (589 c.p.);
- (b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro (Art. 25 octies, Dlgs 231/2001)

- (a) Ricettazione (art. 648 c.p.);
- (b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- (c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies, Dlgs 231/2001)

- (a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- (b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- (c) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- (d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- (e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;



riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- (f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- (g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 novies, Dlgs 231/2001) - Refuso del legislatore quanto alla numerazione: l'art. 25-novies è già presente nel D.Lgs. 231/01

- (a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- (a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- (b) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- (c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- (d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- (e) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- (f) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- (g) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).